



**ORDINANZA MUNICIPALE
D'APPLICAZIONE
DEL REGOLAMENTO DEI RIFIUTI DEL COMUNE DI LAVERTEZZO**

IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO

Richiamato il R. comunale dei rifiuti

decide

CAPITOLO 1 – Disposizioni generali

1. ¹Definisce le modalità operative della raccolta, unitamente alle tasse. **Campo d'applicazione - art. 1 Regolamento**
2. ¹Gli utenti del servizio vengono periodicamente informati mediante comunicazioni trasmesse via posta o in formato digitale. **Informazione**
- 2a. ¹Le registrazioni sono conservate per 30 giorni.
²Trascorso il termine di cui al cpv 1, saranno cancellate definitivamente¹. **Videosorveglianza - art. 24 Regolamento**

CAPITOLO 2 – Organizzazione del servizio di raccolta

Rifiuti solidi urbani (RSU)

3. ¹I rifiuti solidi urbani devono essere raccolti con le seguenti modalità:
 - a) nei sacchi ufficiali di colore azzurro da 17, 35 e 110 litri;
 - b) utilizzando gli identificatori ufficiali per i contenitori da 800 litri.²Lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani secondo la modalità del cpv 1 let. a), deve avvenire nei cassonetti dislocati sul territorio giurisdizionale.
³Lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani secondo la modalità del cpv 1 let. b), deve avvenire mediante sacchi standard RSU depositati nei contenitori da 800 litri e sigillati con l'identificatore ufficiale prima di ogni vuotatura.
⁴La posa di contenitori privati da 800 litri dev'essere notificata all'Ufficio tecnico che decide nel merito. **RSU - modalità di raccolta - art. 8 e 17 Regolamento**

¹ Entrata in vigore 1 gennaio 2024 – RM 1807/2024

4. ¹I sacchi ufficiali, confezionati in rotoli, sono da acquistare presso i rivenditori indicati sul calendario annuale. **RSU - vendita - art. 11 cpv. 1 Regolamento**
- ²Gli identificatori ufficiali dei contenitori da 800 litri sono da acquistare presso la Cancelleria comunale.
5. ¹La plastica deve essere eliminata secondo le modalità di smaltimento previste dall'art. 8, oppure può essere depositata nell'apposito contenitore situato presso il punto di raccolta in Via alle Scuole 30 utilizzando i sacchi "Sammelsack", acquistabili presso la Cancelleria comunale al seguente costo (IVA inclusa)²: **Plastica - modalità di raccolta art. 8 Regolamento**
- a) sacco da 35 litri: CHF 1.50
- b) sacco da 60 litri: CHF 2.50
6. ¹La raccolta è riservata esclusivamente alle economie domestiche e attività economiche con meno 250 dipendenti al 100%. Le modalità di raccolta sono indicate sul calendario annuale³. **Carta, vestiti usati, vetro, rifiuti speciali - modalità di raccolta art. 8 Regolamento**

Rifiuti ingombranti

7. ¹Le modalità di consegna sono indicate sul calendario annuale. **Rifiuti ingombranti - modalità di raccolta art. 5 cpv. 1 Regolamento**
- ²Abrogato⁴
- ³Sono considerati rifiuti ingombranti gli scarti delle economie domestiche che per loro forma e dimensione non possono essere introdotti nei sacchi ammessi per la normale raccolta dei rifiuti domestici, a condizione che il loro peso non superi i 25 kg. Gli ingombranti sono suddivisi in ingombranti non riciclabili, ingombranti ferrosi e legnosi. Gli apparecchi elettrici ed elettronici devono essere consegnati ai punti di vendita o ai centri di raccolta autorizzati. Sono esclusi gli ingombranti derivanti da ristrutturazioni abitative e da edilizia in genere⁵.

² Entrata in vigore 1 gennaio 2024 – RM 1807/2024

³ Entrata in vigore 1 gennaio 2024 – RM 1807/2024

⁴ Abrogato il 1 gennaio 2024 – RM 1807/2024

⁵ Entrata in vigore 1 gennaio 2024 – RM 1807/2024

Raccolta separata

8. ¹La raccolta viene effettuata secondo il calendario annuale con le seguenti modalità:
- a) nei contenitori da 140, 240 e 800 litri adibiti alla vuotatura meccanica e muniti della specifica vignetta annuale valida;
 - b) nei sacchi ufficiali monouso biodegradabili da 110 litri.
- ²Gli scarti vegetali smaltiti con la modalità del cpv 1 let. b), devono essere sminuzzati o triturati ed il sacco non può superare il peso di ca. 25 kg⁶.
- ²Gli scarti vegetali possono essere anche smaltiti nell'apposita benna situata presso il centro di raccolta rifiuti in Via alle Scuole 30, previa richiesta all'Ufficio tecnico comunale.
- ³I contenitori per lo smaltimento dell'umido sono accessibili in qualsiasi momento presso il punto di raccolta in Via alle Scuole 30⁷.
9. ¹Le vignette ed i sacchi ufficiali sono da acquistare presso la Cancelleria comunale.
10. ¹Sono ammessi negli scarti vegetali:
- a) erba proveniente dal taglio di prati e giardini, fogliame, resti di fiori;
 - b) ramaglie, resti dal taglio di siepi e arbusti;
 - c) rifiuti che derivano dal processo di compostaggio degli scarti vegetali, ottenuto dalla bio-ossidazione e dall'umidificazione⁸.
- ²Non sono ammessi negli scarti vegetali:
- a) resti alimentari tipo carne, cibi cotti, frutta e verdura (ortaggi), ecc.;
 - b) qualsiasi tipo di contenitore (anche se biodegradabile)⁹.
- 10a. ¹Sono ammessi nell'umido:
- a) scarti da cucina, resti alimentari, frutta e verdura (ortaggi);
 - b) riso, pasta, pane, carne, pesce, ossa e formaggi;
 - c) latticini, fondi di caffè, gusci d'uovo e gusci di molluschi¹⁰.
- ²Non sono ammessi nell'umido:
- a) capsule da caffè, sacchetti, plastiche e posate (anche se biodegradabili);
 - b) involucri e sigarette¹¹.

Scarti vegetali e umido – modalità di raccolta – art. 5 cpv. 3 Regolamento

Scarti vegetali porta a porta – vendita – art. 18 Regolamento

Scarti vegetali - categorie ammesse e non ammesse

Umido - categorie ammesse e non ammesse

⁶ Entrata in vigore 1 gennaio 2024 – RM 1807/2024

⁷ Entrata in vigore 1 gennaio 2024 – RM 1807/2024

⁸ Entrata in vigore 1 gennaio 2024 – RM 1807/2024

⁹ Entrata in vigore 1 gennaio 2024 – RM 1807/2024

¹⁰ Entrata in vigore 1 gennaio 2024 – RM 1807/2024

¹¹ Entrata in vigore 1 gennaio 2024 – RM 1807/2024

11. ¹Gli apparecchi elettrici ed elettronici sono da consegnare ai rivenditori in quanto la TRA (Tassa di Riciclaggio Anticipata) li obbliga al ritiro di quelli usati. **Apparecchi elettronici - art. 12 cpv. 1 let. a) Regolamento**
- 11a. Sono ammessi nel polistirolo/sagex:
 a) PSE (polistirene espanso).
 Non sono ammessi nel polistirolo/sagex:
 a) chips riempitive per imballaggi;
 b) vaschette per frutta o carne (in schiuma rigida di polistirene);
 c) tutti gli altri materiali¹². **Polistirolo /sagex - categorie ammesse e non ammesse**
- 11b. Sono ammesse nelle capsule del caffè:
 a) capsule sciolte, in alluminio, Nespresso e compatibili con Nespresso.
 Non sono ammesse nelle capsule del caffè:
 a) tutti gli altri tipi di capsule da caffè¹³. **Polistirolo /sagex - categorie ammesse e non ammesse**

CAPITOLO 3 – Finanziamento

12.	¹ Tariffa	Descrizione	Calcolo	Tassa	Tassa base - art. 16 Regolamento
	1	1.1 Economie domestiche	numero di persone che compongono l'economia domestica ¹⁴ :		
			- 1 persona	CHF	115.00
			- 2 persone	CHF	125.00
			- 3 persone	CHF	135.00
			- 4 e più persone	CHF	145.00
		1.2 Residenze secondarie ¹⁵		CHF	145.00
	2	Attività economiche	per numero di personale occupato sulla base dell'unità equivalente a tempo pieno ¹⁶ :		
			- fino a 1	CHF	110.00
			- > 1 fino a 2	CHF	140.00
			- > 2 fino a 3	CHF	170.00
			- > 3 fino a 6	CHF	260.00
			- > 6	CHF	480.00

¹² Entrata in vigore 1 gennaio 2024 – RM 1807/2024

¹³ Entrata in vigore 1 gennaio 2024 – RM 1807/2024

¹⁴ Entrata in vigore 1 gennaio 2024 – RM 1807/2024

¹⁵ Entrata in vigore 1 gennaio 2024 – RM 1807/2024

¹⁶ Entrata in vigore 1 gennaio 2024 – RM 1807/2024

3	Esercizi pubblici	per posti a sedere secondo l'autorizzazione alla gerenza per l'esercizio con/senza alloggio rilasciato dalla polizia cantonale (all'esterno si considera il 50%) e per posti letto ¹⁷ :		
		- bar	CHF	8.00
		- discoteche	CHF	2.00
		- ristoranti, pizzerie, grotti	CHF	8.00
		- motel e alberghi	CHF	10.00
3a	Strutture sociosanitarie	per posti letto ¹⁸ :		
		- foyer/appartamenti protetti	CHF	12.00
4	Depositi senza attività ¹⁹		CHF	100.00
5	Associazioni di lucro	esentate dal pagamento della tassa base senza scopo previo istanza scritta.		

²La tassa base è prelevata annualmente ed è a carico di ogni singola categoria elencata all'art. 12 cpv 1.

³Le attività economiche sono tenute a notificare il numero del personale occupato sulla base dell'unità equivalente a tempo pieno al 01.01 entro il 30.06 dell'anno di fatturazione. Il formulario da compilare è scaricabile sul sito internet www.lavertezzo.ch²⁰.

⁴Alle strutture scolastiche e professionali viene applicata la tariffa massima del punto 2 all'art. 12 cpv 1²¹.

- 12a. Il Municipio, previo reclamo scritto, esonererà dal pagamento della tassa base la seguente casistica:
- a) ditte individuali senza reddito da attività indipendente, da accertare dalla decisione di tassazione;
 - b) domiciliati soggiornanti in casa per anziani e l'abitazione è sfitta;
 - c) persone giuridiche con recapito presso le fiduciarie e che non hanno attività;
 - d) micro-imprese e attività accessorie svolte presso il proprio domicilio;
 - e) micro-imprese e attività che non producono rifiuti all'interno del Comune²².

Principi d'esonerazione o riduzione dal pagamento della tassa base

¹⁷ Entrata in vigore 1 gennaio 2024 – RM 1807/2024

¹⁸ Entrata in vigore 1 gennaio 2024 – RM 1807/2024

¹⁹ Entrata in vigore 1 gennaio 2024 – RM 1807/2024

²⁰ Entrata in vigore 1 gennaio 2024 – RM 1807/2024

²¹ Entrata in vigore 1 gennaio 2024 – RM 1807/2024

²² Entrata in vigore 1 gennaio 2024 – RM 1807/2024

13. ¹Per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani si applicano le seguenti tasse (IVA inclusa)²³:
- | | | | |
|--|-----|-------|--|
| a) sacco da 17 litri | CHF | 0.45 | Tasse smaltimento RSU – art. 17 Regolamento |
| b) sacco da 35 litri | CHF | 0.90 | |
| d) sacco da 110 litri | CHF | 2.80 | |
| e) identificatore per contenitore da 800 litri | CHF | 20.00 | |
14. ¹La tassa annua (valida dal 1 gennaio al 31 dicembre) viene riscossa con la vendita dell'apposita vignetta da applicare in modo visibile sul lato d'apertura del contenitore. Non viene effettuato un calcolo prorata temporis²⁴.
- ²Le tasse annuali sono le seguenti (IVA inclusa)²⁵:
- | | | | |
|---|-----|--------|--|
| a) vignetta per contenitore da 140 litri | CHF | 105.00 | Tassa scarti vegetali – art. 18 Regolamento |
| b) vignetta per contenitore da 240 litri | CHF | 180.00 | |
| c) vignetta per contenitore da 800 litri | CHF | 600.00 | |
| d) sacco ecologico da 110 litri ²⁶ | CHF | 1.50 | |
- ³La tassa per lo smaltimento, tramite benna, viene riscossa al momento della consegna dei rifiuti all'operatore comunale ed è la seguente (IVA inclusa)²⁷:
- | | | |
|--------------------------------------|-----|-------|
| a) fino a 0.5 m ³ | CHF | 5.00 |
| b) da 0.5 a 1 m ³ | CHF | 10.00 |
| c) da 1 mc e per ogni m ³ | CHF | 15.00 |
- ⁴I tralci di vite potranno essere consegnati al centro di raccolta solo se legati in fascine e sarà prelevata una tassa di CHF 20.00 al m³²⁸.
15. Non è prelevata alcuna tassa per la raccolta degli ingombranti.
- Tassa ingombranti – art. 18 cpv 2 Regolamento**

CAPITOLO 4 – Provvigioni ai rivenditori

16. ¹Per la distribuzione dei sacchi ufficiali da 17, 35 e 110 litri all'utenza, si fa capo a commerci locali.
- ²I rivenditori che fungono da punti vendita dei sacchi ufficiali applicando le tasse della presente ordinanza.
- RSU – art. 11 – Regolamento**
17. ¹L'Ufficio tecnico organizza il lunedì mattina tra le ore 10.00 e le ore 12.00 delle settimane pari, la distribuzione ai punti vendita. Se la data di distribuzione dovesse cadere in un giorno festivo, la consegna sarà posticipata al giorno successivo.
- Fornitura ai punti vendita**
18. ¹L'ordinazione dei sacchi ufficiali deve pervenire all'Ufficio finanze entro le ore 12.00 di giovedì precedente la consegna, per il tramite dell'apposito formulario unitamente alla conferma del pagamento della fornitura richiesta.
- Modalità di ordinazione, consegna e pagamento**

²³ Entrata in vigore 1 gennaio 2024 – RM 1807/2024

²⁴ Entrata in vigore 1 gennaio 2024 – RM 1807/2024

²⁵ Entrata in vigore 1 gennaio 2024 – RM 1807/2024

²⁶ Fino a esaurimento scorte

²⁷ Entrata in vigore 1 gennaio 2024 – RM 1807/2024

²⁸ Entrata in vigore 1 gennaio 2024 – RM 1807/2024

19. ¹La provvigione per la vendita dei rotoli è così fissata (IVA esclusa):
- | | | | |
|-----------------|-----|------|---|
| b) da 17 litri | CHF | 1.00 | Provvigione ai punti vendita e modalità del rimborso |
| d) da 35 litri | CHF | 1.00 | |
| e) da 110 litri | CHF | 0.50 | |
- ²La provvigione sarà versata periodicamente ai punti vendita, sulla base di una fattura.
- ³Il Comune stipula un contratto di diritto pubblico con il rivenditore ufficiale che regola:
- data d'inizio;
 - termine di disdetta;
 - periodicità del versamento della provvigione.

CAPITOLO 5 – Norme finali

- Le tasse elencate sono rinnovate tacitamente di anno in anno, salvo disposizione contraria del Municipio. **Validità**
- Entrata in vigore il 1 gennaio 2024, eccetto le tariffe dell'art. 13 cpv 1 che entreranno in vigore dal 1 luglio 2024. La tariffa dell'art. 14 cpv 2 lett. d entrerà in vigore il 15 maggio 2024. **Entrata in vigore**
- Periodo di pubblicazione dal 26 marzo 2024 al 7 maggio 2024. **Pubblicazione**
- Con l'entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogate quelle adottate con RM 523/2022 e 1280/2023 unitamente alla direttiva adottata con RM 321/2016. L'art. 13 cpv 1 dell'ordinanza adottata con RM 523/2022 rimane in vigore fino al 30 giugno 2024. L'art. 14 cpv 2 lett. d dell'ordinanza adottata con RM 523/2022 rimane in vigore fino al 14 maggio 2024. **Abrogazione**
- Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona entro il termine di pubblicazione. **Mezzi e termini di ricorso**